

Agrotecnici da oggi nuovamente abilitati ad alcune operazioni catastali

Da oggi gli agrotecnici tornano a svolgere le attività catastali di loro competenza, dopo due anni di blocco. Lo stabilisce il Ddl Concorrenza

Entra in vigore oggi, 29 agosto 2017, la legge n. 124/2017 che riestende alcune competenze in materia catastale agli agrotecnici.

A partire da oggi l'Agenzia delle Entrate-Direzione Generale del Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare rende disponibili nel proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it) le nuove release dei programmi **PREGEO** (catasto terreni, ex-catasto rurale) e **DOCFA** (catasto fabbricati, ex-catasto urbano) opportunamente aggiornati per la predisposizione e la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale da parte degli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che così tornano a svolgere a pieno titolo **le attività catastali** (dopo due anni di "blocco" in cui questa possibilità era stata sospesa per una improvvida formulazione normativa, od almeno **ritenuta tale dalla Corte Costituzionale**, contenuta nella legge 28 febbraio 2008 n. 31).

Gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati tornano a svolgere le attività catastali in quanto il **legislatore**, per rimediare al precedente "errore" normativo, ha provveduto ad approvare nella legge n. 124/2017 (all'art. 1 comma 151) una disposizione avente natura di interpretazione autentica, che recita: "Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del

titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.” così chiarendo in via definitiva gli ambiti professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che possono adesso tornare a svolgere pacificamente le attività catastali loro proprie (già svolte, senza contestazione alcuna, nei quindici anni precedenti).

Copyright © - Riproduzione riservata